



2024/1758

30.7.2024

DECISIONE (UE) 2024/1758 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2023

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma e l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati con il Cile per un accordo di associazione aggiornato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra.
- (2) Il 9 dicembre 2022 i negoziati relativi all'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra («accordo») sono stati conclusi con esito positivo.
- (3) È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva, ed è opportuno approvare la dichiarazione comune sulle disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile contenuta nell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra («dichiarazione comune»), nonché la dichiarazione interpretativa comune sulle disposizioni in materia di protezione degli investimenti contenute nell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra («dichiarazione interpretativa comune»), entrambe accluse all'accordo.
- (4) È opportuno applicare talune disposizioni dell'accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
- (5) In conformità dell'articolo 41.10, all'interno dell'Unione l'accordo non conferisce alle persone diritti o impone loro obblighi diversi da quelli istituiti tra le parti a norma del diritto internazionale pubblico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra⁽¹⁾, con riserva della sua conclusione.

Articolo 2

È opportuno approvare, a nome dell'Unione, la dichiarazione comune e la dichiarazione interpretativa comune allegate all'accordo.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

⁽¹⁾ Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L, 2024/1759, 30.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/agree/2024/1759/oj>.

Articolo 4

In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, a norma dell'articolo 41.5 dell'accordo e fatte salve le notifiche ivi previste, le seguenti parti dell'accordo si applicano a titolo provvisorio tra l'Unione e la Repubblica del Cile ⁽²⁾:

- Capo 1,
- Capo 2,
- Capo 3 — fatta eccezione per l'articolo 3.4 (tutela consolare),
- Capo 4,
- Capo 5,
- Capo 6 — fatta eccezione per l'articolo 6.2 (questioni fiscali),
- Capo 7,
- Articolo 8.5, paragrafo 1, lettera b,
- Capo 40,
- Capo 41.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

F. BOLAÑOS GARCÍA

⁽²⁾ La data a decorrere dalla quale le parti dell'accordo di cui al presente articolo si devono applicare a titolo provvisorio è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.



2024/1759

30.7.2024

Accordo quadro avanzato tra L'unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

PREAMBOLO

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito denominati «Stati membri»,

e

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte,

e

LA REPUBBLICA DEL CILE, in seguito denominata «Cile»,

dall'altra,

congiuntamente «le parti»,

CONSIDERANDO i forti legami culturali, politici, economici e di cooperazione che li uniscono,

RIBADENDO il loro impegno a favore dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto e del buon governo, nonché per il conseguimento dello sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici, che costituiscono la base del loro partenariato e della loro cooperazione,

CONDIVIDENDO la posizione per cui la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali e non statali, costituisce una delle più gravi minacce per la pace e la sicurezza internazionali,

CONSAPEVOLI del contributo significativo apportato al consolidamento di tali legami dall'accordo di associazione che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, firmato a Bruxelles il 18 novembre 2002 («accordo di associazione»);

SOTTOLINEANDO la natura globale delle loro relazioni e l'importanza di disporre di un quadro coerente per promuoverle ulteriormente,

CONSIDERANDO il loro impegno a modernizzare l'attuale accordo di associazione per rispecchiare le nuove realtà politiche ed economiche e i progressi compiuti nel loro partenariato,

RICONOSCENDO l'importanza di un sistema multilaterale forte ed efficace, basato sul diritto internazionale, per preservare la pace, prevenire i conflitti, rafforzare la sicurezza internazionale e affrontare le sfide comuni,

AFFERMANDO il loro impegno a rafforzare la cooperazione su questioni bilaterali, regionali e globali di interesse comune e a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per promuovere attività intese a sviluppare una cooperazione internazionale attiva e reciproca,

ACCOGLIENDO CON FAVORE l'adozione del quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030, adottato in occasione della terza conferenza mondiale delle Nazioni Unite tenutasi a Sendai il 18 marzo 2015, del programma d'azione di Addis Abeba della terza conferenza internazionale sul finanziamento allo sviluppo, adottato ad Addis Abeba il 13-16 luglio 2015, della risoluzione 70/1 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite («Assemblea generale delle Nazioni Unite») il 25 settembre 2015, contenente il documento finale «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (di seguito «Agenda 2030»), dell'accordo di Parigi raggiunto nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, concluso a Parigi il 12 dicembre 2015 (di seguito «accordo di Parigi»), della nuova agenda urbana adottata il 20 ottobre 2016 nel corso della conferenza delle Nazioni Unite sull'edilizia abitativa e lo sviluppo urbano sostenibile (Habitat III) svoltasi a Quito (di seguito «nuova agenda urbana») e degli impegni del vertice umanitario mondiale adottati in occasione del vertice umanitario mondiale tenutosi a Istanbul il 23 e 24 maggio 2016 e chiedendone l'attuazione,

RIBADENDO il loro impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale, il loro impegno a favore dello sviluppo del commercio internazionale in modo tale da contribuire allo sviluppo sostenibile in tali tre dimensioni, riconosciute come profondamente interconnesse e sinergiche, e il loro impegno a promuovere il conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030,

RIBADENDO il loro impegno ad ampliare e diversificare le loro relazioni commerciali in conformità dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994, e delle disposizioni e degli obiettivi specifici di cui alla PARTE dell'accordo;

DESIDEROSE di rinsaldare le loro relazioni economiche, in particolare quelle commerciali e di investimento, rafforzando e migliorando l'accesso al mercato e contribuendo alla crescita economica, pur rimanendo attente alla necessità di migliorare la consapevolezza dell'impatto economico e sociale dei danni ambientali, dei modelli di produzione e di consumo non sostenibili e del loro impatto sul benessere umano,

PERSUASE che il presente accordo creerà un clima favorevole alla crescita di relazioni economiche sostenibili tra le parti, soprattutto nei settori del commercio e degli investimenti, che sono essenziali per conseguire lo sviluppo economico e sociale, l'innovazione tecnologica e la modernizzazione,

RICONOSCENDO che le disposizioni del presente accordo proteggono gli investimenti e gli investitori e sono intese a stimolare un'attività commerciale reciprocamente vantaggiosa, senza pregiudicare il diritto delle parti di legiferare in difesa dell'interesse pubblico nei rispettivi territori,

RICONOSCENDO la stretta relazione tra innovazione e commercio, nonché l'importanza dell'innovazione per la crescita economica e lo sviluppo sociale, e affermando altresì il loro interesse a promuovere una maggiore cooperazione in materia di innovazione, ricerca, scienza, tecnologia, trasporti e altri settori correlati, nonché a promuovere la partecipazione dei settori pubblico e privato,

AFFERMANDO l'impegno a rafforzare la cooperazione nei campi della giustizia, della libertà e della sicurezza,

RICONOSCENDO i vantaggi reciproci di una cooperazione rafforzata nei settori dell'istruzione, dell'ambiente, della cultura, della ricerca e dell'innovazione, dell'occupazione e degli affari sociali e in altri settori di interesse comune,

ESPRIMENDO la determinazione a continuare a rafforzare le loro relazioni attraverso nuovi accordi di cooperazione, nonché la determinazione a condurre detta cooperazione a beneficio di paesi terzi, come previsto dal memorandum d'intesa per la cooperazione internazionale firmato dalle parti nel 2015, e come avviene nella prassi della perdurante partecipazione del Cile ai programmi regionali dell'Unione europea,

RICORDANDO l'importanza dei diversi accordi firmati dall'Unione europea e dal Cile, che hanno promosso il dialogo politico e la cooperazione in tutti i settori delle relazioni tra le parti, nonché l'aumento degli scambi e degli investimenti,

PRENDENDO ATTO del fatto che, qualora le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia che possono essere conclusi dall'Unione europea a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le disposizioni di tali futuri accordi specifici non sarebbero vincolanti per l'Irlanda, a meno che l'Unione europea, contemporaneamente all'Irlanda per quanto concerne le rispettive relazioni bilaterali precedenti, non notifichi al Cile che tali futuri accordi specifici sono divenuti vincolanti per l'Irlanda, in quanto parte dell'Unione europea, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE. Analogamente, eventuali successive misure interne dell'Unione europea adottate a norma della parte terza, titolo V, TFUE ai fini dell'attuazione del presente accordo non sarebbero vincolanti per l'Irlanda a meno che essa non abbia notificato la propria intenzione di partecipare a tali misure o di accettarle in conformità del protocollo n. 21. Constatando inoltre che tali futuri accordi specifici o eventuali successive misure interne dell'Unione europea rientrerebbero nell'ambito del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

PARTE I

PRINCIPI E OBIETTIVI GENERALI

CAPO 1

OBIETTIVI, PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1.1

Obiettivi del presente accordo

Il presente accordo persegue i seguenti obiettivi:

- a) riaffermare l'associazione tra le parti sulla base di un partenariato rafforzato, di un dialogo politico rafforzato e di una cooperazione rafforzata su questioni di reciproco interesse, compresa l'innovazione in tutti i settori pertinenti;
- b) favorire maggiori scambi commerciali e investimenti tra le parti ampliandone e diversificandone le relazioni commerciali, contribuendo in tal modo a una maggiore crescita economica e a una migliore qualità della vita; e

- c) rafforzare le relazioni di cooperazione esistenti tra le parti, compresa la cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, e promuovere le attività congiunte, al fine di contribuire all'attuazione dell'Agenda 2030.

Articolo 1.2

Principi generali

1. Le parti confermano il proprio fermo sostegno ai principi della Carta delle Nazioni Unite.
2. Il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali quali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, e in altri strumenti internazionali pertinenti sui diritti umani di cui le parti sono firmatarie, nonché del principio dello Stato di diritto e del buon governo, alla base delle politiche interne e internazionali delle parti, costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
3. Le parti concordano sul fatto che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori a livello di soggetti statali e non statali costituisce una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
4. Le parti ribadiscono il proprio impegno a continuare a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue molteplici dimensioni, contribuendo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile convenuti a livello internazionale, e a cooperare per affrontare le sfide ambientali mondiali.
5. Le parti confermano il proprio impegno a integrare nelle azioni programmatiche la parità di genere l'emancipazione di donne e ragazze.
6. Le parti ribadiscono il proprio sostegno alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, adottata il 13 settembre 2007, e l'impegno a rispettare la diversità culturale e a proteggere i diritti dei popoli indigeni.
7. Le parti confermano il proprio impegno ad attuare il presente accordo sulla base di valori condivisi, compresi i principi del dialogo, del rispetto reciproco, di un partenariato equo, del multilateralismo, della cooperazione e del rispetto del diritto internazionale.

Articolo 1.3

Definizioni

Ai fini del presente accordo:

- a) «accordo di associazione»: l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, firmato a Bruxelles il 18 novembre 2002;
- b) «accordo commerciale interinale»: l'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile, firmato a Bruxelles il 13 dicembre 2023;
- c) «paese terzo»: un paese o un territorio fuori dell'ambito di applicazione territoriale del presente accordo come esplicitato all'articolo 41.2; e
- d) «convenzione di Vienna sul diritto dei trattati»: la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati conclusa a Vienna il 23 maggio 1969.

PARTE II
DIALOGO POLITICO E COOPERAZIONE

CAPO 2
DIALOGO POLITICO, PACE E SICUREZZA INTERNAZIONALI E SICUREZZA, GOVERNANCE E DIRITTI UMANI

Articolo 2.1

Dialogo politico

1. Le parti intensificano il dialogo politico e la cooperazione a tutti i livelli attraverso scambi e consultazioni su questioni bilaterali, regionali, internazionali e multilaterali al fine di consolidare il loro partenariato rafforzato.
2. Il dialogo politico ha l'obiettivo di:
 - a) promuovere lo sviluppo di relazioni bilaterali e rafforzare il partenariato delle parti;
 - b) rafforzare la cooperazione per affrontare le sfide e le questioni regionali e globali;
 - c) rafforzare le capacità istituzionali delle parti, tra cui la modernizzazione dello Stato, il decentramento e la promozione della cooperazione interistituzionale.
3. Il dialogo politico tra le parti può svolgersi nelle seguenti forme, come convenuto di comune accordo:
 - a) consultazioni, riunioni e visite a livello di vertice;
 - b) consultazioni, riunioni e visite a livello ministeriale;
 - c) riunioni periodiche a livello di alti funzionari, compreso un dialogo politico ad alto livello;
 - d) dialoghi settoriali, anche mediante lo scambio di missioni ed esperti su questioni di interesse comune;
 - e) scambi di delegazioni e altri contatti tra il Congresso nazionale del Cile e il Parlamento europeo;

Articolo 2.2

Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori a livello di soggetti statali e non statali costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, garantendo la piena osservanza e l'attuazione a livello nazionale dei rispettivi obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione e di altri obblighi internazionali pertinenti che incombono loro. Le parti convengono che il presente paragrafo è un elemento fondamentale del presente accordo.
2. Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire a contrastare la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:
 - a) l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione ai medesimi, a seconda dei casi, e per la loro piena attuazione;
 - b) la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali delle esportazioni esteso tanto all'esportazione quanto al transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, che verifichi altresì l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso e preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

*Articolo 2.3***Diritti umani, Stato di diritto, buon governo**

1. Le Parti promuovono un dialogo regolare, costruttivo e di ampio respiro sui diritti umani.
2. Le parti cooperano per promuovere e tutelare i diritti umani, anche per quanto riguarda la ratifica e l'attuazione degli strumenti internazionali in materia di diritti umani, e per rafforzare i principi democratici e lo Stato di diritto, promuovere la parità di genere e combattere ogni forma di discriminazione indipendentemente dal motivo.
3. Tale cooperazione può comprendere le seguenti azioni:
 - a) il sostegno alla definizione e all'attuazione di piani d'azione sui diritti umani;
 - b) la promozione dei diritti umani, anche attraverso l'istruzione e i media;
 - c) il rafforzamento delle istituzioni nazionali e regionali in materia di diritti umani, Stato di diritto e buon governo;
 - d) il potenziamento della cooperazione con gli organi dei trattati sui diritti umani delle Nazioni Unite e nell'ambito delle procedure speciali del Consiglio dei diritti umani conformemente ai principi generali del diritto internazionale dei diritti umani;
 - e) il rafforzamento del coordinamento e della cooperazione nell'ambito delle istituzioni delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani e delle sedi regionali e multilaterali pertinenti;
 - f) il rafforzamento della capacità nazionale, regionale e decentrata di applicare i principi e le prassi democratici, compresa la promozione di processi elettorali coerenti con le norme democratiche internazionali;
 - g) il potenziamento di una buona governance, indipendente e trasparente, a livello locale, nazionale, regionale e mondiale, la promozione di istituzioni responsabili e trasparenti e il sostegno alla partecipazione dei cittadini e al coinvolgimento della società civile;
 - h) la collaborazione e il coordinamento, se del caso, anche nei paesi terzi, per rafforzare i principi democratici, i diritti umani e lo Stato di diritto, i quali comprendono l'esistenza di un sistema giudiziario indipendente, l'uguaglianza davanti alla legge, l'accesso delle persone a un'assistenza giuridica pubblica effettiva e il diritto a un processo equo, a un giusto processo e all'accesso alla giustizia;
 - i) la promozione dell'universalità dei trattati internazionali in materia di diritti umani e le misure volte a incoraggiare i terzi ad adempiere ai loro obblighi nel settore;
 - j) l'impegno fattivo a garantire l'assunzione di responsabilità per le violazioni e gli abusi dei diritti umani e a garantire l'accesso ai mezzi di ricorso per le vittime di tali violazioni e abusi.

*Articolo 2.4***Parità di genere ed emancipazione di donne e ragazze**

1. Le parti promuovono la parità di genere, il pieno godimento di tutti i diritti umani da parte di ogni donna e ragazza e la loro emancipazione. Esse riconoscono la necessità della parità di genere e dell'emancipazione delle donne e delle ragazze quale obiettivo a pieno titolo nonché motore della democrazia, di uno sviluppo sostenibile e inclusivo, della pace e della sicurezza. Le parti si scambiano le migliori pratiche ed esaminano ulteriori programmi di cooperazione e potenziali sinergie tra le rispettive iniziative, come politiche e programmi, in linea con norme e impegni internazionali quali la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, le raccomandazioni generali formulate dal Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate in occasione della quarta Conferenza mondiale delle donne tenutasi a Pechino dal 4 al 15 settembre 1995, il programma d'azione adottato alla conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo tenutasi al Cairo dal 5 al 13 settembre 1994 e i risultati delle relative conferenze di revisione, la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 («UNSCR 1325 (2000)») sull'Agenda 2030 e le successive risoluzioni sulle donne, sulla pace e sulla sicurezza e altri accordi internazionali in materia di parità di genere e diritti umani delle donne e delle ragazze di cui sono firmatarie.

2. Tale cooperazione può comprendere le seguenti azioni:
- a) cooperare per conseguire tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare l'obiettivo 5 e i relativi traguardi;
 - b) promuovere, tutelare e rispettare tutti i diritti umani di tutte le donne e ragazze, prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di violenza, discriminazione e molestie nei confronti di donne e ragazze nella sfera pubblica e privata e promuovere attivamente i diritti umani delle donne e delle ragazze in linea con il quadro internazionale vigente;
 - c) promuovere attivamente l'integrazione sistematica della prospettiva di genere; rafforzare il dialogo e la cooperazione per promuovere la parità di genere e la non discriminazione, il dialogo sociale, la protezione e l'inclusione, l'agenda per il lavoro dignitoso e la politica per l'occupazione;
 - d) sostenere lo sviluppo e l'attuazione di un piano d'azione nazionale sulla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché l'attuazione dell'agenda su donne, pace e sicurezza delle Nazioni Unite di cui all'UNSCR 1325 (2000) e successive risoluzioni;
 - e) promuovere la partecipazione politica e la leadership delle donne, nonché l'accesso a un'istruzione di qualità, all'emancipazione economica e alla leadership e una loro maggiore partecipazione in tutti gli ambiti della vita, compresi quelli politici, sociali, economici e culturali;
 - f) consolidare le istituzioni nazionali e regionali con misure specifiche per affrontare e trattare le questioni relative alla violenza contro le donne e le ragazze, ivi compresi la prevenzione della violenza sessuale e di genere e la protezione da tali forme di violenza e molestie, i meccanismi di indagine e di assunzione di responsabilità l'assistenza e il sostegno alle vittime e la promozione di condizioni di sicurezza e protezione per le donne e le ragazze;
 - g) garantire in modo efficace la promozione, il rispetto e la tutela dei diritti umani delle donne e delle ragazze, contrastando qualsiasi tipo di discriminazione e violenza nei loro confronti, compresa la violenza nei confronti dei difensori dei diritti umani delle donne, garantendo l'accesso alla giustizia e adottando le misure necessarie per porre fine all'impunità;
 - h) intensificare la cooperazione con gli organi competenti delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali;
 - i) promuovere attivamente l'analisi di genere e l'integrazione sistematica della prospettiva di genere in tutte le questioni relative alla pace e alla sicurezza, garantendo nel contempo la leadership e la partecipazione costruttiva delle donne ai processi di pace, alle iniziative di mediazione, alla risoluzione dei conflitti e alla costruzione della pace, nonché alle missioni e alle operazioni civili e militari.

Articolo 2.5

Sicurezza internazionale e ciberspazio

Le parti intensificheranno la cooperazione e lo scambio di opinioni nel settore della cibersicurezza e riguardo all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione («TIC») nel contesto della pace e della sicurezza internazionali, anche per quanto riguarda le norme, i principi di comportamento responsabile degli Stati, il rispetto del diritto internazionale vigente nel ciberspazio, lo sviluppo di misure di rafforzamento della fiducia e lo sviluppo di capacità.

Articolo 2.6

Lotta al terrorismo

1. Le parti ribadiscono l'importanza della lotta contro il terrorismo e cooperano per prevenire e reprimere gli atti terroristici conformemente al diritto internazionale, alle rispettive legislazioni e allo Stato di diritto. Esse cooperano in particolare:
 - a) nel quadro della piena attuazione di tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e di altre convenzioni e strumenti internazionali;

- b) promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri delle Nazioni Unite così da dare efficace applicazione alla strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'8 settembre 2006;
- c) scambiando le migliori pratiche nella prevenzione della radicalizzazione che porta all'estremismo violento e nella lotta al terrorismo;
- d) scambiando informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno, conformemente al diritto nazionale e internazionale, e sostenendo, ove possibile, iniziative regionali di cooperazione fra le forze dell'ordine nell'ambito della lotta al terrorismo, nel pieno rispetto dei diritti umani, del diritto alla vita privata e dello Stato di diritto.

Articolo 2.7

Sicurezza dei cittadini

1. Le parti cooperano nel settore della sicurezza dei cittadini. Riconoscono che la sicurezza dei cittadini trascende le frontiere nazionali e regionali e richiede un dialogo e una cooperazione più ampi, con una dimensione regionale e biregionale.

Le parti riconoscono l'importanza della lotta alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti per rafforzare la sicurezza dei cittadini. Si impegnano a sostenere i dialoghi e la cooperazione biregionali nel settore della sicurezza dei cittadini.

2. Le parti possono scambiarsi esperienze e migliori pratiche basate su dati probanti in materia di elaborazione e attuazione di politiche di prevenzione della violenza e della criminalità e riguardo a sistemi di misurazione e valutazione della violenza, della criminalità e dell'insicurezza.

Le parti possono scambiare migliori pratiche basate su dati probanti riguardo alla protezione delle vittime di reati nel contesto della sicurezza dei cittadini.

3. Per quanto riguarda la prevenzione, le parti possono promuovere politiche pubbliche volte a prevenire la violenza, con particolare attenzione ai giovani e alla dimensione di genere.
4. Le parti possono scambiarsi esperienze e migliori pratiche in settori quali la promozione di una cultura di pace e non violenza, il rispetto del diritto, la riabilitazione, il reinserimento nella società, la giustizia correttiva. Le norme giuridiche delle parti che disciplinano i rispettivi sistemi penitenziari dovrebbero rispecchiare gli standard e le norme internazionali.

Articolo 2.8

Armi leggere e di piccolo calibro e altre armi convenzionali

1. Le Parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro, di altre armi convenzionali e delle relative munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata e la diffusione incontrollata, nonché misure di sicurezza insufficienti nei depositi, continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
2. Le parti convengono di adempiere ai rispettivi obblighi in materia di lotta contro il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e di altre armi convenzionali e delle relative munizioni, ai sensi degli accordi internazionali vigenti, del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, adottato con la risoluzione 55/255 delle Nazioni Unite del 31 maggio 2001, e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli impegni da esse assunti nel contesto di altri strumenti internazionali applicabili in questo settore, quali il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, adottato il 20 luglio 2001.
3. Le parti riconoscono l'importanza dei sistemi di controllo interni per il trasferimento di armi convenzionali in linea con le attuali norme e normative internazionali. Esse riconoscono l'importanza di applicare detti controlli in maniera responsabile al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sul piano internazionale e regionale, ridurre le sofferenze umane e prevenire la destinazione delle armi convenzionali a scopi diversi.

4. Le parti si impegnano in tal senso ad attuare pienamente il trattato sul commercio delle armi adottato a New York il 2 aprile 2013 e a cooperare reciprocamente nell'ambito dello stesso, promuovendo altresì l'universalizzazione e la piena esecuzione di detto trattato da parte di tutti gli Stati membri dell'ONU.

5. Le Parti si impegnano pertanto a cooperare e a garantire il coordinamento, la complementarità e la sinergia degli sforzi intesi a disciplinare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali e a prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi.

Articolo 2.9

Corte penale internazionale

1. Le parti riconoscono che i reati più gravi motivo di allarme per la comunità internazionale non devono rimanere impuniti e si adoperano per garantire che siano oggetto di indagini e di azioni penali efficaci adottando provvedimenti a livello nazionale e rafforzando la cooperazione internazionale, anche nell'ambito della Corte penale internazionale (CPI).

2. Le parti promuovono la ratifica universale dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale («Statuto») o l'adesione allo stesso e si adoperano per la sua effettiva attuazione a livello nazionale negli Stati aderenti allo Statuto. Le parti si scambiano, se del caso, le migliori pratiche in materia di adozione delle rispettive norme di legge e adottano misure a tutela dell'integrità dello Statuto.

Articolo 2.10

Cooperazione nella gestione internazionale delle crisi

1. Le parti ribadiscono il loro impegno a cooperare per promuovere la pace e la sicurezza internazionale, compresa la cooperazione al fine di sviluppare una dimensione di genere nel settore della pace e della sicurezza internazionali.

2. Esse coordinano le attività di gestione delle crisi, ivi compresa la cooperazione nelle operazioni di gestione delle crisi.

3. Le parti si adoperano per attuare l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica del Cile alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 30 gennaio 2014.

CAPO 3

GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

Articolo 3.1

Cooperazione giudiziaria

1. Le parti intensificano la cooperazione in atto in materia di assistenza giudiziaria reciproca e di estradizione sulla base degli accordi internazionali pertinenti. Esse rafforzano i meccanismi esistenti e, se del caso, valutano la possibilità di sviluppare nuovi meccanismi per agevolare la cooperazione internazionale nel settore. Detta cooperazione comprende, se del caso, l'adesione ai pertinenti strumenti internazionali e la loro attuazione, nonché una più stretta cooperazione con altre pertinenti reti di cooperazione giudiziaria internazionale.

2. Le parti sviluppano la cooperazione giudiziaria in ambito civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, comprese le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie internazionali e di protezione dei minori.

3. Le parti cooperano per promuovere l'uso di mezzi elettronici per la trasmissione di documenti, se del caso, nonché di standard elevati di protezione dei dati personali, ai fini della cooperazione giudiziaria internazionale.

*Articolo 3.2***Problema mondiale della droga**

1. Le parti cooperano per garantire un'impostazione integrata, equilibrata e basata su dati probanti in materia di droga al fine di:
 - a) attuare iniziative di riduzione della domanda e misure correlate, comprese la prevenzione e il trattamento, il reinserimento sociale e altre questioni connesse alla salute;
 - b) garantire la disponibilità e l'accesso a sostanze controllate esclusivamente per scopi medici e scientifici, prevenendone la diversione;
 - c) attuare iniziative di riduzione dell'offerta e misure correlate, quali un'efficace applicazione della legge e risposte alla criminalità connessa alla droga, contrastare il riciclaggio di denaro e il commercio illecito di stupefacenti, anche agevolato da Internet, e promuovere la cooperazione giudiziaria;
 - d) concentrarsi su questioni trasversali quali droga e diritti umani, giovani, bambini, questioni di genere, donne e comunità, anche mediante misure di collaborazione e cooperazione al fine di promuovere lo sviluppo di programmi e azioni per l'istruzione e il reinserimento, che consentano la riduzione della domanda di stupefacenti e sostanze psicotrope;
 - e) scambiare informazioni e migliori pratiche in merito all'evoluzione delle realtà, delle tendenze e delle circostanze esistenti e alle sfide e alle minacce emergenti e persistenti, comprese le nuove sostanze psicoattive; ciò può includere la riduzione della domanda di droga e l'analisi forense di materiali, ad esempio precursori di droghe sequestrati;
 - f) rafforzare la cooperazione internazionale, anche al fine di contrastare l'uso di precursori di droghe, di sostanze chimiche essenziali e di prodotti o preparati che li contengono, utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti, sostanze psicotrope e nuove sostanze psicoattive;
 - g) rafforzare lo sviluppo alternativo e la cooperazione regionale, interregionale e internazionale su una politica di controllo delle droghe equilibrata e orientata allo sviluppo.
2. Le parti collaborano per raggiungere tali obiettivi anche, ove possibile, incoraggiando i paesi terzi che non l'abbiano ancora fatto a ratificare e attuare le convenzioni e i protocolli internazionali esistenti in materia di controllo delle droghe di cui sono firmatari. Le parti basano le azioni sulle rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili, su principi comunemente accettati in linea con le convenzioni pertinenti delle Nazioni Unite in materia di controllo delle droghe e sulle raccomandazioni contenute nel documento finale della sessione speciale dell'assemblea generale delle Nazioni Unite del 2016 dal titolo «Our joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem» (Il nostro impegno comune per affrontare e combattere efficacemente il problema mondiale della droga) quale consenso internazionale più recente sulla politica mondiale in materia di droga, al fine di fare il punto sull'attuazione degli impegni assunti per affrontare e contrastare congiuntamente il problema mondiale della droga.

*Articolo 3.3***Migrazioni internazionali e asilo**

1. Le parti cooperano e si scambiano opinioni nel contesto delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari e competenze in materia di migrazione, fra cui la migrazione regolare e irregolare, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, la migrazione e lo sviluppo, l'asilo e la protezione internazionale, il rimpatrio, la riammissione, l'integrazione, i visti e la gestione delle frontiere.
2. Le parti cooperano, anche a livello tecnico, allo scambio di informazioni e buone pratiche relative alle politiche, alla normativa, alle istituzioni e alla società civile, nonché alla condivisione di dati e statistiche sulla migrazione.
3. Le parti cooperano per prevenire la migrazione irregolare e contrastare il traffico di migranti. A tal fine:
 - a) il Cile accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e, salvo diversamente disposto da un accordo specifico, senza ulteriori formalità;
 - b) ogni Stato membro accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio del Cile, su richiesta di quest'ultimo e, salvo diversamente disposto da un accordo specifico, senza ulteriori formalità;

- c) gli Stati membri e il Cile forniscono ai propri cittadini i documenti di viaggio necessari ai fini di cui alle lettere a) e b) o accettano l'uso dei documenti di viaggio dell'Unione europea per il rimpatrio;
- d) le parti concordano di negoziare un accordo specifico che definisca gli obblighi in materia di riammissione, comprese le modalità di prova della cittadinanza; tale accordo può anche includere l'obbligo di riammettere persone che sono cittadini di paesi terzi, conformemente al diritto applicabile delle parti.
4. Le parti si impegnano a rafforzare la cooperazione internazionale in materia di migrazione in tutte le sue dimensioni, anche nel quadro di riferimento delle Nazioni Unite, in particolare per affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati, nel rispetto delle competenze nazionali.

Articolo 3.4

Tutela consolare

Le autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro rappresentato offrono protezione a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che non disponga di una rappresentanza permanente in Cile se sono in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato membro rappresentato.

Articolo 3.5

Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo

Le parti cooperano per prevenire e combattere lo sfruttamento dei loro istituti finanziari e di determinate loro imprese e professioni non finanziarie per finanziare il terrorismo e riciclare i proventi di attività criminose. A tal fine, si scambiano informazioni nel quadro delle rispettive legislazioni e cooperano per garantire l'effettiva e piena attuazione delle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). Tale cooperazione può comprendere, tra l'altro, il recupero, il sequestro, la confisca, il tracciamento, l'identificazione e la restituzione di beni o fondi derivanti dai proventi di attività criminose.

Articolo 3.6

Attività di contrasto e lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata transnazionale

1. Le parti cooperano e si scambiano opinioni sulla lotta alla criminalità organizzata economica e finanziaria transnazionale, sul traffico di stupefacenti, sulle droghe illegali, sulla tratta di esseri umani e su altre forme associate di sfruttamento, corruzione, contraffazione, contrabbando e transazioni illecite, nel rispetto dei loro obblighi internazionali reciproci in quest'ambito, anche per quanto riguarda l'assistenza giudiziaria reciproca e la cooperazione efficace per il recupero di beni o fondi frutto di attività criminali.
2. Le parti si scambieranno esperienze e migliori pratiche basate su dati probanti in merito all'elaborazione e all'attuazione delle politiche di lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata transnazionale.
3. Le parti sviluppano il dialogo e la cooperazione in materia di attività di contrasto, anche proseguendo la cooperazione strategica con Europol, nonché la cooperazione giudiziaria strategica, anche attraverso Eurojust.
4. Le parti si adoperano per collaborare nei consessi internazionali al fine di promuovere, se del caso, il rispetto e l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata il 15 novembre 2000 con la risoluzione 55/25 delle Nazioni Unite e dei relativi protocolli integrativi.
5. Le parti promuovono l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata il 31 ottobre 2003 con la risoluzione 58/4 delle Nazioni Unite e del meccanismo di riesame dell'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, istituito dalla conferenza degli Stati parte della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, tenutasi a Doha dal 9 al 13 novembre 2009 (di seguito «meccanismo di riesame»), anche aderendo a principi di trasparenza e sostenendo la partecipazione della società civile al meccanismo di riesame.

6. Le parti riconoscono l'importanza di contrastare la corruzione nel commercio e negli investimenti internazionali e, a tal fine, concordano disposizioni più particolareggiate contenute nel protocollo del presente accordo sulla prevenzione della corruzione e sulla lotta contro tale fenomeno.
7. Per quanto riguarda la lotta alla corruzione, le parti convengono in particolare di:
 - a) scambiarsi informazioni pertinenti e migliori pratiche su questioni quali l'integrità, la trasparenza pubblica e la lotta alla corruzione;
 - b) scambiarsi informazioni e migliori pratiche, anche riguardo a campagne di sensibilizzazione e a metodi di educazione alla lotta contro la corruzione.

Articolo 3.7

Cibercriminalità

1. Le parti riconoscono che la cibercriminalità è un problema mondiale che richiede risposte a livello internazionale.
2. Le parti intensificheranno la cooperazione per prevenire e combattere la criminalità informatica. A tal fine, si scambieranno informazioni e migliori pratiche conformemente alle rispettive leggi e agli impegni internazionali, come la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, conclusa a Budapest il 23 novembre 2001 (di seguito «convenzione di Budapest»), nel pieno rispetto dei diritti umani ed entro i limiti delle loro responsabilità.
3. Le parti si scambieranno informazioni sull'istruzione e sulla formazione degli inquirenti e di altri professionisti o procuratori specializzati nei reati informatici e nelle scienze forensi digitali e potranno svolgere attività di formazione congiunte a vantaggio reciproco o a vantaggio di terzi.
4. Le parti si adoperano per collaborare, se del caso, per fornire assistenza e sostegno ad altri Stati nell'elaborazione di leggi, politiche, pratiche, istruzione e formazione adeguate, compatibili in linea con la convenzione di Budapest e riconoscendo quest'ultima come norma internazionale per la prevenzione e la lotta contro la criminalità informatica.

Articolo 3.8

Protezione dei dati personali

1. Le parti riconoscono l'importanza di tutelare i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Le parti cooperano per garantire il rispetto di tali diritti fondamentali, anche nell'ambito delle attività di contrasto, della prevenzione del terrorismo e di altre forme gravi di criminalità transnazionale e della lotta contro tali fenomeni.
2. Le parti cooperano per promuovere un livello elevato di protezione dei dati personali. La cooperazione a livello bilaterale e multilaterale può comprendere lo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica, lo scambio di informazioni e competenze e la cooperazione attraverso le controparti responsabili della regolamentazione negli organismi internazionali, secondo quanto convenuto di comune accordo dalle parti.

CAPO 4

SVILUPPO SOSTENIBILE

Articolo 4.1

Sviluppo sostenibile

1. Le parti promuovono lo sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni, in particolare sociale, economica e ambientale, in modo inclusivo ed equilibrato attraverso il dialogo, l'azione congiunta, la condivisione delle migliori pratiche, la buona governance a tutti i livelli, strategie di sviluppo sostenibile coese a titolarità nazionale e la mobilitazione di risorse finanziarie, utilizzando al meglio gli strumenti esistenti e futuri.